

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante  
disposizioni integrative e correttive al  
decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  
175, recante testo unico in materia di  
società a partecipazione pubblica  
(Atto del Governo n. 404)**

Aprile 2017  
n. 178



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto del Governo n. 404)». NL178, aprile 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) (modificato dall'articolo 5 dell'AG 404).....	2
Articolo 5 (Oneri di motivazione analitica) (modificato dall'articolo 6 dell'AG 404) .....	3
Articolo 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico (modificato dall'articolo 7 dell'AG 404).....	3
Articolo 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica) (modificato dall'articolo 8 dell'AG 404) .....	4
Articolo 19 (Gestione del personale) (modificato dall'articolo 11 dell'AG 404) .....	4
Articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) (modificato dall'articolo 12 dell'AG 404) .....	5
Articolo 26 (Altre disposizioni transitorie) (modificato dall'art. 15 dell'AG 404).....	6
APPENDICE .....	7



## PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame (n. 404) introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, adottato in attuazione della delega conferita con gli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015 (di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, cd. legge Madia).

Il decreto correttivo interviene dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 124 nella parte in cui quest’ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata. La Corte ha invece stabilito che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, qualora la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra una commistione fra competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle regioni, in ambiti, e non invece.

Con il presente schema di decreto legislativo, sul quale è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza unificata il Governo, oltre ad introdurre modifiche correttive al testo unico al fine di risolvere criticità emerse in fase applicativa, ha inteso sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte costituzionale, dando seguito a quanto suggerito nel parere n. 83 del 17 gennaio 2017 che il Consiglio di Stato ha reso in risposta ad un quesito formulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, le proposte emendative al testo concordate in sede di intesa in Conferenza unificata rivestono un particolare rilievo, di cui appare opportuno tenere conto nell’ambito dell’esame parlamentare.

Ai sensi della sentenza n. 251, il principio di leale collaborazione - che per la prima volta è stato riconosciuto nell’ambito del procedimento di adozione di decreti legislativi - impone infatti al Governo di dare seguito ai contenuti dell’intesa, pena il rischio di una declaratoria di illegittimità costituzionale del provvedimento legislativo.

Un esame compiuto del provvedimento in commento sembrerebbe pertanto doversi estendere anche alle proposte di modifica, atteso che il Governo è, come detto, vincolato ad adottare in via definitiva, al termine della fase consultiva, il decreto legislativo previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il provvedimento consta di 19 articoli e di un allegato, recanti modifiche al testo unico.

Unitamente al testo dello schema, l’atto del Governo in esame ricomprende anche l’intesa acquisita in sede di Conferenza unificata lo scorso 16 marzo. In proposito va segnalato come l’intesa in questione risulti sancita sulla base di alcune modifiche da apportare al testo dello schema medesimo – ed al momento non incluse nello stesso -

riportate nell'allegato B) dell'intesa medesima, e che il Governo si è impegnato a recepire nel testo dello schema in esame.

Si evidenziano di seguito soltanto le modifiche di maggior rilievo rispetto al testo vigente del D.Lgs. 175/2016; nella numerazione si farà riferimento direttamente agli articoli del D.Lgs. n. 175.

**La RT** afferma che le modifiche apportate al testo del decreto n. 175 del 2016 mirano al maggiore coinvolgimento delle regioni nel processo di riforma delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni, intervenendo (mediante la proroga di alcuni termini) anche laddove le disposizioni originarie dettavano tempi e modalità di attuazione del decreto.

La RT afferma che dall'intervento normativo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita allo schema di decreto legislativo n. 175 del 2016 (A.G. 297) non attribuiva al provvedimento effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica, pur rilevando che alcune delle disposizioni in esso contenute erano suscettibili di determinare risparmi, quantificabili a consuntivo.

#### **Articolo 4**

#### ***(Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)***

*(modificato dall'articolo 5 dell'AG 404)*

Il testo dello schema estende la nozione di "autoproduzione di beni e servizi strumentali" anche allo svolgimento delle funzioni degli enti pubblici.

Al comma 7 si ammette espressamente la partecipazione in società di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Al comma 8 si ammette la possibilità che le università costituiscano società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Al comma 9 si prevede che il presidente di ogni regione possa deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici ad essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile a finalità istituzionali.

**Secondo l'intesa** raggiunta in Conferenza unificata, al comma 2 si estende l'ambito in cui possono operare le società pubbliche dai servizi di interesse generale ai servizi di interesse economico generale, anche oltre l'ambito territoriale di riferimento purché si tratti di servizi a rete.

Si ricorda che la **RT**, allegata all'A.G. 297, affermava che l'articolo 4 è suscettibile di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

**Al riguardo**, si osserva che la possibilità per ogni regione di deliberare l'esclusione totale o parziale per singole società dall'applicazione del testo unico, prevista dal

nuovo comma 9, potrebbe ridurre la platea delle società tenute ad attuare le relative norme con conseguente attenuazione dei possibili risparmi<sup>1</sup>.

**Articolo 5**  
***(Oneri di motivazione analitica)***  
*(modificato dall'articolo 6 dell'AG 404)*

Rispetto al testo vigente si sopprime l'onere di motivare sulla possibile destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate.

Si precisa poi che la competenza all'interno della Corte dei Conti sugli atti di costituzione o di acquisto non è dell'ufficio di controllo di legittimità sugli atti ma delle sezioni riunite in sede controllo.

Si ricorda che la **RT**, allegata all'A.G. 297, affermava che l'articolo 5 mira a conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa con conseguente possibilità di determinare risparmi allo stato non quantificabili.

**Al riguardo**, pur trattandosi di modifiche di carattere ordinamentale, anche alla luce di quanto affermato dalla RT originaria, si osserva che l'attenuazione degli oneri motivazionali potrebbe rendere più facile la deliberazione dell'acquisto o della costituzione di società.

A tale proposito, il Consiglio di Stato ha rilevato che la soppressione in questione determinerebbe un'attenuazione dell'obbligo di analitica motivazione<sup>2</sup>.

**Articolo 11**  
***(Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico)***  
*(modificato dall'articolo 7 dell'AG 404)*

Al comma 1 si aggiunge la necessità dell'intesa in Conferenza unificata per l'adozione del DPCM sui requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche.

Al comma 3 si elimina la necessità di un previo DPCM di disciplina generale e si consente quindi che ogni società possa deliberare l'adozione del tipo di sistema di amministrazione e controllo tra quelli previsti dal codice civile.

Al comma 6 si specifica la necessità della previa intesa in Conferenza unificata per il DM di suddivisione in fasce delle società al fine di stabilire il limite ai compensi massimi degli organi sociali, nel caso in cui si tratti di società controllate da regioni o enti locali.

Si ricorda che la **RT**, allegata all'A.G. 297, affermava che l'articolo 4 è suscettibile di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

---

<sup>1</sup> Secondo l'ultimo rapporto della Corte dei Conti, [Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali, Relazione 2016](#), le società a partecipazione diretta regionale sono 275 (non sono presenti i dati relativi alla Regione Sicilia).

<sup>2</sup> Consiglio di Stato, [comm. spec., 14 marzo 2017, n. 638](#).

**Al riguardo**, tenuto conto che si modifica soltanto la procedura di adozione dei DPCM per tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e che soltanto con l'adozione dei suddetti DPCM sarà possibile valutare i possibili risparmi, non ci sono osservazioni.

Si segnala in ogni caso che il Consiglio di Stato ha suggerito di specificare che il DM previsto dal comma 6 si applichi alle società a controllo pubblico "diretto e indiretto" e che ai fini del controllo sul superamento del limite dei compensi, si tenga conto non solo dei compensi da altre pubbliche amministrazioni o da altre società in controllo pubblico anche dei compensi da altre società partecipate, al fine di evitare possibili elusioni all'applicazione dei limiti previsti.

#### **Articolo 14** ***(Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica)*** ***(modificato dall'articolo 8 dell'AG 404)***

**Secondo l'intesa** raggiunta in Conferenza unificata, si pospone a dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto correttivo l'applicazione del comma 5 alle società di gestione di case da gioco.

(Il comma 5 prevede il divieto di aumenti di capitale, trasferimenti straordinari aperture di credito e garanzie per società in perdita per tre esercizi consecutivi).

Si ricorda che la **RT**, allegata all'A.G. 297, affermava che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti finanziari negativi, anzi prevengono eventuali situazioni onerose.

**Al riguardo**, si sottolinea che il posticipo dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 14, alle società di gestione di case da gioco consentirà trasferimenti di risorse pubbliche a società già in perdita per tre esercizi consecutivi altrimenti vietati. Andrebbe pertanto chiarito se la norma sia suscettibile, come sembra, di produrre potenziali oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 19** ***(Gestione del personale)*** ***(modificato dall'articolo 11 dell'AG 404)***

**Secondo l'intesa** raggiunta in Conferenza unificata, con riguardo all'articolo 19, commi 8 e 9 del decreto, relativi al riassorbimento del personale delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e già reclutate all'esito di pubblico concorso, il Governo si è impegnato ad accogliere gli emendamenti proposti dalle regioni, con riserva di procedere ad una formulazione che garantisca il rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione.

A tale proposito, gli emendamenti delle regioni intendono specificare che nei casi in cui le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società decidano di reinternalizzare funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, e pertanto procedano, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, "limitatamente al recupero delle risorse, in precedenza assegnate alla società per il personale trasferito, la spesa per il



riassorbimento del personale non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui al comma 557-*quater* dell'art. 1 della legge 296/2006". Tale ultima disposizione impone agli enti regionali e locali di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**Al riguardo**, sarebbe opportuno acquisire maggiori informazioni in relazione all'impegno assunto dal Governo in sede di intesa con le regioni, il quale come precisato dovrà garantire il criterio di copertura e neutralità finanziaria. A tale proposito, al fine di quantificare l'onere sarebbe necessario disporre dei dati sul personale potenzialmente interessato dalle procedure di reinternalizzazione, con indicazione del relativo costo. Andrebbe in particolare valutato l'impatto del riconoscimento di trattamenti retributivi pubblici eventualmente più alti di quelli già previsti per il personale in questione dalle rispettive società. In tal senso, il previsto recupero delle risorse in precedenza assegnate alla società per il personale trasferito potrebbe non essere sufficiente ad assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione.

## **Articolo 20** ***(Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)*** ***(modificato dall'articolo 12 dell'AG 404)***

L'articolo 20 vigente prevede l'obbligo annuale per le amministrazioni pubbliche di effettuare un'analisi delle partecipazioni e ove ricorrano determinati presupposti presentare piani di razionalizzazione, fusione o soppressione.

I presupposti sono sei: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento ovvero g) necessità di aggregazione.

**Nell'ambito dell'intesa** sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'accordo nel disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d) (fatturato medio del triennio precedente non superiore a un milione di euro), si consideri la media del triennio 2017-2019 e, nelle more, in via transitoria, anche ai fini della revisione straordinaria di cui all'articolo 24, venga immediatamente applicata, ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), la soglia di fatturato medio di 500.000 euro" (lettera b) dell'All. B).

Nell'ambito dell'intesa si registra l'assenso a disporre che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, (ovvero le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili), ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del TU 175/2016 (risultato negativo per quattro esercizi su cinque), si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto (lettera c) dell'All. B).

Nell'ambito dell'intesa si registra l'accordo ad "escludere l'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del TU 175 del 2016 per le attività di gestione delle case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente (Corte Costituzionale n. 291/2001); per tali attività, inoltre, l'articolo 14, comma 5, del T.U. n. 175 del 2016 si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto correttivo" (lettera *k*) dell'All. B).

Si ricorda che **la RT** allegata all'AG 297 affermava che le disposizioni, mirando al riassetto delle società partecipate secondo criteri di efficienza economica e contenimento dei costi di funzionamento, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

**Al riguardo**, si osserva che le modifiche concordate in sede di Conferenza unificata attenuano in più punti gli obblighi di razionalizzazione con conseguenti possibili minori risparmi.

**Articolo 26**  
***(Altre disposizioni transitorie)***  
***(modificato dall'art. 15 dell'AG 404)***

Al comma 2, si escludono dall'applicazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 anche le società aventi come oggetto esclusivo la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.

Si aggiunge un comma 12-*bis* che esclude dall'applicazione del D.Lgs. 175/2016 le società destinatarie di provvedimenti adottati sulla base del codice antimafia (di cui al D.Lgs. 159/2011) nonché la società S.G.A. S.p.A.

Inoltre, con il comma 12-*ter* si pospone per le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari o di enti di ricerca l'applicazione dell'articolo 20 in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni a 5 anni dalla loro costituzione

**Al riguardo**, poiché alcune modifiche tendono a limitare l'applicazione dell'articolo 4 (limiti a costituzione e acquisto di società) andrebbero valutate le possibili conseguenze sui risparmi previsti a consuntivo.

## APPENDICE

Fonte delle seguenti tabelle: rapporto della Corte dei Conti, [Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali, Relazione 2016](#).

**Tabella 38-Organismi partecipati osservati\* distinti per tipologia di partecipazione**

Forma giuridica	Tipologia di partecipazione						
	Totalmente pubblica			Mista prevalenza pubblica	Paritaria pubblica privata	Mista prevalenza privata	Totale
	Unico socio o partecipante	Più soci o partecipanti	Totale				
Società per azioni	190	211	401	525	7	300	1.233
Società a responsabilità limitata	403	196	599	355	13	276	1.243
Società consortile	7	57	64	182	3	143	392
Società cooperativa	0	8	8	27	0	80	115
Consorzio	5	90	95	248	2	48	393
Fondazione	66	54	120	120	11	117	368
Istituzione	67	1	68	1	0	0	69
Azienda speciale	116	8	124	27	0	0	151
Altre forme**	48	48	96	132	2	23	253
<b>TOTALE</b>	<b>902</b>	<b>673</b>	<b>1.575</b>	<b>1.617</b>	<b>38</b>	<b>987</b>	<b>4.217</b>

Fonte: Corte dei conti, banca dati SIQUEL – rilevazione dell'8 luglio 2016

\* OOPP con bilancio 2014.

**Tabella 12-Gestione caratteristica e risultati di esercizio degli organismi partecipati osservati\* a totale partecipazione pubblica**

OO.PP. con sede legale nella Regione	Valore della produzione	Costo della produzione	Costo del personale	Utile Netto	Perdite	Numero organismi partecipati
Valle d'Aosta	165.963.907	195.527.676	68.259.821	5.167.333	21.557.725	10
Piemonte	978.784.787	955.834.171	385.963.585	35.167.925	8.176.454	100
Lombardia	5.042.809.183	4.876.773.061	1.165.146.009	137.354.380	99.072.730	421
Liguria	697.142.584	678.091.287	277.111.967	22.372.893	7.659.709	60
Trentino-Alto Adige	1.545.329.287	1.460.486.410	219.857.037	74.641.977	3.137.272	80
Veneto	1.024.785.848	1.015.525.396	309.769.528	25.649.921	28.921.529	165
Friuli-Venezia Giulia	247.633.221	231.421.329	80.397.968	6.657.863	1.895.508	22
Emilia-Romagna	1.469.100.474	1.435.560.473	270.152.658	42.485.108	7.830.232	158
Toscana	847.205.877	828.334.131	224.144.048	22.805.920	22.890.725	173
Umbria	145.611.559	166.295.992	44.776.256	4.899.507	1.297.043	18
Marche	269.786.655	258.312.212	55.642.752	15.134.152	6.778.374	69
Lazio	927.278.232	781.034.781	240.312.279	82.448.642	18.710.753	52
Abruzzo	124.092.277	120.480.756	36.632.767	2.615.051	1.960.608	25
Molise	19.461.728	23.843.785	9.753.988	62.251	3.509.260	10
Campania	750.621.264	743.504.617	399.564.328	15.350.182	33.390.556	54
Puglia	536.411.267	515.993.774	222.241.005	14.472.266	9.414.362	58
Basilicata	799.061	784.500	613.702	495		2
Calabria	40.363.196	41.798.820	24.929.696	1.281.795	471.169	8
Sicilia	113.298.523	112.342.577	54.494.457	915.513	1.890.779	37
Sardegna	445.114.906	437.696.649	220.196.370	28.933.646	8.552.533	53
<b>Totale</b>	<b>15.391.593.836</b>	<b>14.879.642.397</b>	<b>4.309.960.221</b>	<b>538.416.820</b>	<b>287.117.321</b>	<b>1.575</b>

Fonte: Corte dei conti, banca dati SIQUEL – rilevazione dell'8 luglio 2016; importi in euro

\* OOPP con bilancio 2014 (riferimento a n. 1.575 OO.PP.).

**Tabella 17 - Numerosità e importo delle perdite degli organismi partecipati nel triennio 2012-2014\* distinti per tipologia di partecipazione**

Tipologia di partecipazione	Totale OOPP	2012		2013		2014	
		N. OOPP in perdita	perdite	N. OOPP in perdita	perdite	N. OOPP in perdita	perdite
Totalmente pubblica con unico socio/partecipante	705	190	128.009.454	172	167.726.118	168	100.585.908
Totalmente pubblica con più soci/partecipanti	561	146	83.053.488	146	121.708.622	141	96.999.148
Mista a prevalenza pubblica	1.390	394	418.828.552	369	448.529.370	365	246.306.104
A partecipazione paritaria 50% pubblica 50% privata	28	8	611.699	7	435.947	5	113.683
Mista a prevalenza privata	770	276	237.454.276	264	181.861.029	258	292.809.252
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.454</b>	<b>1.014</b>	<b>867.957.469</b>	<b>958</b>	<b>920.261.086</b>	<b>937</b>	<b>736.814.095</b>

Fonte: Corte dei conti, banca dati SIQUEL – rilevazione dell'8 luglio 2016

\* OOPP che hanno presentato il bilancio in tutti gli esercizi del triennio 2012-2014 (n. 3.454 OO.PP).

**Tabella 19-Risultati economico-patrimoniali degli organismi partecipati in perdita in tutti gli esercizi del triennio 2012-2014\* distinti per tipologia di partecipazione**

Tipologia di partecipazione	OOPP in perdita	2012			2013			2014		
		Perdite	Patrimonio netto	Valore della produzione	Perdite	Patrimonio netto	Valore della produzione	Perdite	Patrimonio netto	Valore della produzione
Totalmente pubblica con unico socio/partecipante	64	36.312.500	223.552.639	255.336.556	64.455.558	238.972.689	250.799.675	32.305.942	167.777.805	134.290.790
Totalmente pubblica con più soci/partecipanti	72	54.748.097	720.287.241	227.289.116	73.611.535	776.573.927	351.422.706	79.230.946	608.144.492	323.701.982
Mista a prevalenza pubblica	184	204.564.579	2.233.808.780	1.698.617.274	243.120.635	1.881.963.071	1.352.403.736	163.113.913	1.526.319.813	1.338.214.807
A partecipazione paritaria 50% pubblica 50% privata	3	166.904	2.613.571	1.044.254	161.850	2.481.722	1.178.722	108.071	2.408.652	1.281.321
Mista a prevalenza privata	146	129.709.266	1.554.313.520	362.756.740	135.560.742	2.113.515.523	496.462.087	259.787.216	1.892.646.069	463.836.295
<b>Totale complessivo</b>	<b>469</b>	<b>425.501.346</b>	<b>4.734.575.751</b>	<b>2.545.043.940</b>	<b>516.910.320</b>	<b>5.013.506.932</b>	<b>2.452.266.926</b>	<b>534.546.088</b>	<b>4.197.296.831</b>	<b>2.261.325.195</b>

Fonte: Corte dei conti, banca dati SIQUEL – rilevazione dell'8 luglio 2016; importi in euro

\* OOPP che hanno presentato il bilancio in tutti gli esercizi del triennio 2012-2014 (n. 3.454 OO.PP).

**Tabella 23-Società partecipate osservate\* di ridotte dimensioni**

Tipologia dimensionale	Numero società partecipate **	di cui a totale partecipazione pubblica	Numero società partecipate in perdita	di cui a totale partecipazione pubblica	Numero addetti
Società con n. dipendenti inferiore ai membri del cda	776	141	290	56	925
Società con n. dipendenti < 20	2.015	697	701	223	8.295
Società con valore della produzione < 1 mln	1.220	407	552	174	3.888
Società con valore della produzione tra 1 mln e 5 mln	863	368	188	69	13.915

Fonte: Corte dei conti, banca dati SIQUEL – rilevazione dell'8 luglio 2016

\* Società partecipate con bilancio 2014.

\*\* Si precisa che una stessa società può rientrare in più tipologie dimensionali.

**Tabella 31-Spesa degli enti partecipanti per gli organismi partecipati osservati\* a totale partecipazione pubblica (Impegni)**

Enti territoriali della Regione	Oneri per contratti di servizio (A)	Trasferimenti, garanzie e altre Spese (B)	Oneri copertura perdite (C)	Aumento capitale non per ripiano perdite (D)	Totale Erogazioni (A+B+C+D)	Valore della produzione aggregato	Incidenza % Erogazioni su V.P.
Valle d'Aosta	5.690.989	29.436.879	0	0	35.127.868	139.783.117	25,13
Piemonte	28.957.530	87.791.257	108.219	3.485	116.860.491	963.756.528	12,13
Lombardia	954.894.989	708.576.073	246.001	145.805	1.663.862.868	5.032.008.802	33,07
Liguria	274.068.040	58.241.042	0	53.310	332.362.392	621.731.428	53,46
Trentino-Alto Adige	20.929.462	207.006.861	157.123	24.411.427	252.504.873	1.489.800.607	16,95
Veneto	217.557.988	74.060.014	2.028.772	1.815.967	295.462.741	923.647.169	31,99
Friuli-Venezia Giulia	130.125.881	47.468.631	0	0	177.594.512	243.523.053	72,93
Emilia-Romagna	49.499.021	81.353.933	0	1.710.000	132.562.954	1.393.531.901	9,51
Toscana	97.385.770	19.985.950	358.430	500.000	118.230.150	764.285.674	15,47
Umbria	2.254.952	0	0	0	2.254.952	109.127.800	2,07
Marche	27.406.156	2.243.353	74.800	322.467	30.046.776	205.953.870	14,59
Lazio	5.012.426	440.000	0	0	5.452.426	61.250.869	8,90
Abruzzo	1.673	170.000	0	0	171.673	46.370.947	0,37
Molise	7.744.199	1.739.530	0	1.531.919	11.015.648	11.707.522	94,09
Campania	9.842.743	923.557	0	0	10.766.300	40.220.068	26,77
Puglia	110.263.636	931.674	1.105.668	0	112.300.978	291.998.874	38,46
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	291.672	0	0	0	291.672	16.490.260	1,77
Sicilia	7.313.537	1.023.547	0	0	8.337.084	13.282.586	62,77
Sardegna	110.735.423	70.176.737	0	0	180.912.160	309.825.298	58,39
<b>Totale</b>	<b>2.059.976.087</b>	<b>1.391.569.038</b>	<b>4.079.013</b>	<b>30.494.380</b>	<b>3.486.118.518</b>	<b>12.678.296.373</b>	

Fonte: Corte dei conti, banca dati SIQUEL – rilevazione dell'8 luglio 2016; importi in euro

\* OO.PP. con bilancio 2014, affidamenti e spese degli Enti territoriali partecipanti (riferimento a n. 1.068 OO.PP.)

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2017 [Nota di lettura n. 168](#)  
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (**Atto del Governo n. 391**)
- " [Nota di lettura n. 169](#)  
**A. S. 2754:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"
- " [Nota di lettura n. 170](#)  
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**Atto del Governo n. 394**)
- " [Nota di lettura n. 171](#)  
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**Atto del Governo n. 393**)
- " [Elementi di documentazione n. 69](#)  
Il bilancio dello Stato 2017-2019. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 172](#)  
**A.S. 2233-B:** "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"
- " [Nota di lettura n. 173](#)  
**A.S. 2756:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"
- Apr 2017 [Nota di lettura n. 174](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (**Atto del Governo n. 397**)
- " [Nota di lettura n. 175](#)  
**A.S. 2784:** "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti"
- " [Nota di lettura n. 176](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (**Atto del Governo n. 395**)
- " [Nota di lettura n. 177](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (**Atto del Governo n. 396**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 17](#)  
Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5**)